

REGOLAMENTO ARCHITETTONICO DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZUINA

D.C.C. n. 40 del 28/11/2024

Il “*Cimitero Vecchio*” di v. ZUINA rappresenta un’importante testimonianza storica e artistica per la municipalità di FIESSO D’ARTICO. Questa testimonianza è costituita dal contesto ambientale e dagli elementi architettonici e decorativi delle sepolture, indipendentemente dall’esistenza di vincoli di bene culturale. Il Comune di FIESSO D’ARTICO tutela questa testimonianza e legittima gli interventi solo se con essa compatibili.

ART. 1 – Esecuzione dei Lavori da parte di Imprese Private

Per l’esecuzione di lavorazioni – *nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni* – che non siano di competenza comunale, gli interessati possono avvalersi dell’opera di privati esecutori, a loro libera scelta. Detti imprenditori o ditte devono essere iscritte alle competenti categorie professionali o artigianali.

ART. 2 – Disposizione delle Sepolture

La disposizione delle nuove sepolture in fossa individuale all’interno del perimetro dei campi d’inumazione dovrà essere eseguita secondo le disposizioni dell’incaricato dell’Ufficio competente.

Allo stesso modo, anche la modifica di sedime degli altri manufatti cimiteriali – *quali edicole e tombe di famiglia* – a seguito della loro eventuale demolizione e ricostruzione, piuttosto che nuova realizzazione in sostituzione ad altro manufatto esistente, dovrà essere eseguita secondo le disposizioni dell’incaricato dell’Ufficio competente, secondo i criteri di razionalizzazione dell’impianto cimiteriale, adeguamento delle sepolture alla normativa settoriale vigente ed eliminazione di situazioni di fatto incongrue, quali interstizi insalubri tra i manufatti o disallineamenti tra le sepolture.

ART. 3 – Caratteristiche Tipologiche, Dimensionali e Materiche dei Manufatti

Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche tipologiche, dimensionali e materiche dei seguenti manufatti cimiteriali:

- ***Lapidi e Basamenti di copertura delle nuove Fosse Individuali:***
 - Larghezza del Basamento di finitura massima: ml. 0,80;
 - Lunghezza del Basamento di finitura massima: ml. 1,90;
 - Altezza del Basamento di finitura massima: ml. 0,40;
 - Altezza delle Lapidi massima: ml. 1,00;
 - Altezza degli Elementi di Decoro massima: ml. 0,80 – *le dimensioni degli elementi decorativi non dovranno eccedere, in pianta, quelle del basamento;*
 - Materiali: pietra, quale marmo e granito, nelle cromie del rosso, del verde, del nero, del grigio e del bianco.

Relativamente agli altri manufatti cimiteriali – *quali edicole e tombe di famiglia* –, ferma restando la necessità di acquisizione presso la competente *Soprintendenza* di autorizzazione *ex art. 21 D.Lgs. 42/2004* in merito agli interventi edilizi da eseguirsi all’interno delle porzioni dell’impianto cimiteriale per le quali la verifica di interesse culturale, di cui all’art. 12 del medesimo *Codice*, abbia dato esito positivo, il presente Regolamento stabilisce i seguenti indirizzi e divieti di carattere generale, ferma restando la possibilità di deroga rispetto a questi stabilita dall’Amministrazione comunale all’atto del rilascio del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento per motivi di razionalizzazione dell’impianto cimiteriale, di adeguamento delle sepolture alla normativa settoriale vigente o eliminazione di situazioni di fatto incongrue, quali interstizi insalubri tra i manufatti o disallineamenti tra le sepolture:

- la ristrutturazione edilizia di tali manufatti, intesa quale demolizione e ricostruzione anche parziale, è di norma vietata, salvo che ne sia dimostrata la necessità in riferimento alle motivazioni sopra indicate;
- l’ampliamento di tali manufatti è di norma vietato, salvo che ne sia dimostrata la necessità in riferimento alle motivazioni sopra indicate;

- allo stesso modo anche gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia di tali manufatti, non intesa quale demolizione e ricostruzione, seppur generalmente ammessi dall'Amministrazione comunale, rimangono subordinati all'ottenimento del titolo abilitativo comunale di cui al successivo art. 11;
- di norma, gli interventi di cui sopra, devono essere volti al miglioramento delle condizioni dell'impianto cimiteriale mediante la rimozione di situazioni di fatto incongrue, quali interstizi insalubri tra i manufatti o disallineamenti tra le sepolture, l'adeguamento delle sepolture alla normativa settoriale vigente e la dotazione dei manufatti delle opere di smaltimento delle acque meteoriche.

ART. 4 – Consegna dell'Area e Vigilanza sull'Esecuzione dei Lavori

L'incaricato dell'Ufficio competente provvede, di concerto con l'Ufficio Edilizia Privata, al controllo dell'esatta realizzazione dei manufatti secondo le disposizioni del presente Regolamento. Qualora si rilevi l'avvenuta esecuzione di irregolarità o abusi ne verrà disposta la rimozione.

ART. 5 – Deposito e Impiego dei Materiali da Costruzione

1. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere già lavorati, in quanto ne è vietata la lavorazione sull'area concessa, così come all'interno dell'intero impianto cimiteriale ai fini della tutela della quiete dei luoghi;
2. Durante l'esecuzione dei lavori, gli spazi adiacenti al sito di lavorazione devono essere mantenuti sgombri da attrezzature e materiali, al fine di garantire la fruibilità dei percorsi;
3. Tanto nelle nuove realizzazioni che nelle operazioni di manutenzione o riparazione, il concessionario non deve arrecare danno alle proprietà, comunali e private;
4. I concessionari devono evitare altresì che le lavorazioni rimangano sospese senza giustificato motivo o che le aree del Cimitero vengano occupate in maniera stabile.

ART. 6 – Divieto di Sosta dei Veicoli

E' vietato far sostare i veicoli all'interno dell'impianto cimiteriale durante l'esecuzione delle lavorazioni.

ART. 7 – Responsabilità

Gli esecutori dei lavori, imprese o artigiani, sono responsabili, assieme ai concessionari, degli eventuali danni nei confronti del Comune o di terzi derivanti dalle lavorazioni stesse.

ART. 8 – Orari di Lavoro

Gli orari di lavoro sono determinati dall'Ente Comunale; è in ogni caso fatto divieto di eseguire lavorazione alcuna nei giorni festivi.

ART. 9 – Sospensione dei Lavori

1. Dal 27 Ottobre al 5 Novembre di ogni anno è vietata l'esecuzione di lavorazioni all'interno dell'impianto cimiteriale;
2. I lavori in corso verranno sospesi durante il periodo indicato al comma precedente e i concessionari avranno cura di rimuovere eventuali materiali o attrezzature presenti, salvo diversa indicazione dell'incaricato dell'Ufficio competente.

ART. 10 – Modifica delle Caratteristiche dei Manufatti

Le disposizioni di cui al precedente art. 3 possono essere modificate con Deliberazione di Giunta Comunale, al fine di adeguarle alle eventuali mutate esigenze di organizzazione dell'impianto di sepoltura.

ART. 11 – Autorizzazioni

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti autorizzativi dei seguenti manufatti cimiteriali:

- **Lapidi e Basamenti di copertura delle nuove Fosse Individuali:** la realizzazione di tali manufatti è subordinata al rilascio di Atto Autorizzativo, da richiedere tramite apposito Modulo predisposto dagli Uffici competenti che dimostri il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3 in merito a posizionamento e caratteristiche del manufatto;
- la realizzazione degli interventi relativi agli altri manufatti cimiteriali – *quali edicole e tombe di famiglia* –, ferma restando la necessità di acquisizione presso la competente *Soprintendenza* di autorizzazione *ex art. 21 D.Lgs. 42/2004* in merito agli interventi edilizi da eseguirsi all'interno delle porzioni dell'impianto cimiteriale per le quali la verifica di interesse culturale, di cui all'art. 12 del medesimo *Codice*, abbia dato esito positivo, è invece subordinata all'ottenimento dei titoli abilitativi dedotti dalla vigente normativa edilizia, come di seguito specificato:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, intesa quale demolizione e ricostruzione anche parziale, così come quelli di ampliamento sono subordinati al rilascio di Permesso di Costruire *ex art. 10 D.P.R. 380/01*;
 - gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, non intesa quale demolizione e ricostruzione, sono invece subordinati a S.C.I.A. edilizia *ex art. 22 D.P.R. 380/01*.

Gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi su tutti i manufatti cimiteriali sono annoverabili tra gli interventi di cd. "*edilizia libera*", e non sono pertanto soggetti alla preventiva acquisizione di alcun titolo abilitativo di competenza comunale.

ART. 12 – Decoro e Sicurezza delle Sepulture

L'Ente Comunale si riserva la facoltà di disporre la rimozione o vietare la realizzazione di qualsiasi ornamento o manufatto che sia ritenuto, a suo insindacabile giudizio, indecoroso, in contrasto con l'austerità del luogo, ingombrante o pericoloso.

ART. 13 – Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 01/01/2025.